

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3869 del 12/10/2016
Oggetto	D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Ditta: ECOFUTURO di BAFFONI GIACOMO e BUCCI FEDERICO S.a.s. - Rimini. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di Rimini, Via G. Babbi, 4, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 e comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di RIMINI, con protocollo 10218 del 19.01.2016. Revoca del Provvedimento n. 198 del 08.09.2011 e s.m.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3985 del 12/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dodici OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 – L.R. n. 13/2015. Ditta: ECOFUTURO di BAFFONI GIACOMO e BUCCI FEDERICO S.a.s. – Rimini. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all’impianto ubicato in comune di Rimini, Via G. Babbi, 4, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 e comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico.

Istanza pervenuta al SUAP del Comune di RIMINI, con protocollo 10218 del 19.01.2016. Revoca del Provvedimento n. 198 del 08.09.2011 e s.m..

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed in particolare l’art. 2, comma 1, che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*;
- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l’adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti,

- iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- il D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014 che regola la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed in particolare l'art. 18 il quale stabilisce che il recupero di tali rifiuti deve avvenire nel rispetto dei requisiti tecnici e delle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli allegati VII e VIII al D.Lgs. stesso;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di rifiuti;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di autorizzazioni ambientali settoriali nonché finalizzati alla gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che la Ditta richiedente possiede il seguente titolo abilitativo in materia ambientale,

riferito all'impianto in oggetto:

- iscrizione al n. 63 del Registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti, avvenuta con Provvedimento n. 198 del 08.09.2011, così come rettificato con provvedimento n. 309 del 19.12.2011, a seguito di comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, inoltrata dalla ditta il 20.04.2011;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti il 29.01.2016, così come integrata il 16.03.2016, 07.04.2016, 31.08.2016 e 28.09.2016, è pervenuta ad ARPAE l'istanza presentata dalla ditta ECOFUTURO di BAFFONI GIACOMO e BUCCI FEDERICO S.a.s. avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di Rimini, Via G. Babbi, 4, per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- comunicazione di rinnovo finalizzata all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 e conseguente iscrizione ad apposito registro delle imprese;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995;

ACQUISITI agli atti:

- l'esito istruttorio favorevole all'autorizzazione per la parte afferente alla competenza comunale (impatto acustico), trasmesso dal Comune di RIMINI, con nota prot. n. 85649 del 26.04.2016, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, quale allegato "A";
- la nota Prot. n. 3797 del 31.05.2016, con cui, su richiesta della Struttura scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica, relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione dei rifiuti), in cui esprime parere favorevole allo svolgimento dell'attività di recupero comunicata, riconfermando le prescrizioni già dettate con i provvedimenti nn. 198/2011 e 309/2011 sopraccitati e riportate nella parte dispositiva;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia resa il 16.08.2016 dal sig. Giacomo Baffoni e il 27.09.2016 dal sig. Bucci Federico, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 e dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 26,00 ed ha effettuato per l'anno 2016 a favore di ARPAE, il versamento ai fini dell'iscrizione al registro provinciale per lo svolgimento di attività di recupero rifiuti, per l'importo corrispondente alla classe di attività di cui al D.M. n. 350/1998;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta dall'ufficio, dei pareri citati e degli esiti istruttori di competenza comunale relativi all'impatto acustico, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO OPPORTUNO revocare il Provvedimento n. 198 del 08.09.2011, così come rettificato con Provvedimento n. 309 del 19.12.2011 della Provincia di Rimini e riportare in un unico provvedimento tutte le prescrizioni relative, anche al fine di agevolare i compiti di controllo;

SENTITO il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è la Dott.ssa Viviana De Podestà;

VISTI:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;

- la Det. dirigenziale n. 199/2016, concernete la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;

DATO ATTO che il presente Provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Agenzia;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

INFORMA che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b. del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, alla ditta ECOFUTURO di BAFFONI GIACOMO e BUCCI FEDERICO S.a.s., avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di RIMINI, VIA G. BABBI, 4, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (istanza pervenuta al SUAP del Comune di RIMINI, con protocollo 10218 del 19.01.2016) ricomprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995;

nel rispetto di quanto segue:

2. di dare atto, per quanto di competenza di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, che la ditta in oggetto, con sede dell'impianto in Comune di RIMINI, VIA G. BABBI, 4, è iscritta al

numero 63 del 08.09.2011

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero

rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici rifiuti (decisione 2014/955/UE.)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a) (**)	Operazioni consentite (*)
5.16	160214- 160216 - 200136	10	90	R4
5.19	160214- 160216 - 200136	10	90	R13
13.20	080318 - 160216	10	90	R5

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

(**) per l'attività di recupero R4 e R5, il superamento del limite giornaliero pari a 10 t/g., è subordinato a Screening di cui alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

3. di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
4. nello svolgimento dell'attività ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo da garantire una perfetta tenuta;
 - b) devono essere mantenute, così come comunicato, zone opportunamente confinate e delimitate, da adibire alla messa in riserva e trattamento delle diverse tipologie di rifiuti che verranno gestite nell'impianto;
 - c) dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;

- d) dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti e gli altri materiali gestiti;
- e) i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice CER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice CER e la denominazione del rifiuto stoccato;
- f) nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- g) deve essere garantita l'efficienza dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche;

5. si rammenta che:

- a. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
- b. l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- c. il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt. 188-bis e 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.Lgs. n. 152/2006;
- d. il recupero dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche deve avvenire nel rispetto dei requisiti tecnici e delle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli allegati VII e VIII al D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014;

6. di allegare, quale parte integrante del presente Provvedimento come allegato A, l'esito istruttorio favorevole all'autorizzazione per la parte afferente alla competenza comunale (impatto acustico), trasmesso dal Comune di RIMINI, con nota prot. n. 85649 del 26.04.2016;
7. eventuali modifiche **sostanziali** dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche **non sostanziali** devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006
8. qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
9. di revocare per le motivazioni riportate in premessa, il provvedimento della Provincia di Rimini n. 198 del 08.09.2011 e s.m.
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
11. di dare atto che l'AUA emessa con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
12. che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;

13. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di RIMINI per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE e AUSL;
14. in caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, ferme restando le potestà sanzionatorie, attribuite dall'ordinamento in capo a Regioni, Province e Enti locali;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
16. di individuare nella Dott.ssa Viviana De Podestà, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
17. di dare atto che ARPAE esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
18. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
19. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



Comune di Rimini

 Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana
 Settore Infrastrutture e Grande Viabilità
 U.O. Qualità Ambientale

 Via Rosaspina,7 - 47923 Rimini
 tel. 0541 70497
 fax 0541 704715
 www.comune.rimini.it
 c.f.-p.Iva 00304260409

 AI SUAP
 SEDE

**Oggetto: D.P.R. 59/2013 – A.U.A. - parere Ditta "ECOFUTURO sas di Baffoni G. & Bucci F."
 Pratica n.10218/2016**

Vista la normativa vigente in materia:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.";
- la Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- la Delib. G.R. 14 aprile 2004, n.673 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Preso atto dell'istanza di A.U.A. acquisita al protocollo del SUAP del Comune di Rimini in data 19/01/2016 con prot.n.10218 inoltrata dal Sig. Federico Bucci, in qualità di Titolare della ditta "ECOFUTURO sas di Baffoni G. & Bucci F.", integrata con successive note prot.n.48222 del 09/03/2016 e n.64046 del 31/03/2016 relativa ai seguenti argomenti di competenza comunale:

- parere/presa d'atto in merito al possibile inquinamento acustico derivante dall'attività di rigenerazione cartucce toner ubicata in via G.Babbi n.4;

Visti

- l'avvio di procedimento per l'istanza di AUA inoltrato dal SUAP con nota prot.n.83886 del 22/04/2016;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le condizioni di non rumorosità dall'attività di rigenerazione cartucce toner ubicata in via G.Babbi n.4 (scheda E2_titolare a firma del Sig.Federico Bucci), inoltrata con prot.n. .64046 del 31/03/2016;

si prende atto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate (schede E2_titolare) attestante le condizioni di non rumorosità derivanti dall'attività di rigenerazione cartucce toner ubicata in via G.Babbi n.4.

Referente istruttoria:
 Dott.ssa Elena Favi

U.O. Qualità Ambientale
 Il Responsabile
 Ing. Massimo Paganelli
 (Firmato digitalmente)

Settore Infrastrutture e Grande Viabilità
 Il Dirigente
 Ing. Alberto Dellavalle
 (Firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.